

TORNATA DEL 16 GIUGNO

Commissione crede migliore la sua redazione, la ritenga.

Io ho proposto inoltre nel mio emendamento la soppressione di talune parole che sono in fine dell'articolo: *salve le attribuzioni dell'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.*

Ma queste salvezze in verità io non so qual ragione d'essere si abbiano.

Io capisco che in fine di un atto giudiziario un procuratore possa mettere tale formola: *salvo ogni ragione ed eccezione.* Ma in fatto di legge, quando voi avete provveduto su di una istituzione, non so che specie di salvezza volete fare per quelle su cui non avete provveduto.

Queste attribuzioni dell'autorità amministrativa o le toccate o non le toccate; se le toccate, la salvezza è inutile, se non le toccate, non so a che possa servire questa espressione, tranne che ad ingenerare equivoci ed imbarazzi.

Dietro queste brevissime osservazioni, sottometto al senno della Commissione il mio emendamento, e me ne rimetto intieramente al suo giudizio.

**PRESIDENTE.** Sarebbe ora il turno del deputato Minervini.

Il suo emendamento a questo articolo è del tenore seguente:

« Art. 1. Il contenzioso amministrativo sarà giudicato come ogni altro contenzioso dai magistrati ordinari, rimanendo abrogata ogni legge, decreto e regolamento che provvedessero in opposto. »

Non essendo il signor Minervini presente e d'altronde avendo egli già svolto le sue idee su quest'articolo nello svolgimento del suo progetto di massima, si può passar oltre, e far cammino.

Verrebbe per ultimo l'emendamento dell'onorevole Regnoli, avendomi egli avvertito che si renderà fra poco alla Camera; se ne darà lettura quand'egli sarà giunto.

Passeremo ora a quegli oratori che si sono iscritti senza aver presentato emendamenti.

**COCCO.** Prima delle poche parole che dirò sopra quest'articolo primo del progetto della Commissione del contenzioso amministrativo, sento il bisogno di premettere una dichiarazione brevissima, ed è questa.

Ampia, anzi amplissima è stata la discussione che occupa la Camera sopra questa legge dal 9 dell'andante mese: amplissima sulla genesi del contenzioso amministrativo; amplissima sulla diversità dei principii dottrinali; amplissima sugli esempi di applicazione, ed amplissima ancora sullo svolgimento dei diversi emendamenti.

Eppure, o signori, io debbo confessare che in tanta ampiezza di luce la mia mente è rimasta oscurata.

*Una voce.* Non è il solo.

**COCCO.** Forse il gran fascio di luce avrà potuto produrre quest'effetto. (*ilarità*)

Comunque siasi, mi trovo nella dispiacevole necessità di uscire dal buio, e vedere diradate le tenebre da

altri schiarimenti che per avventura mi potrei attendere dai due eloquenti oratori della Commissione, dall'egregio suo relatore e dall'alto ingegno del ministro dell'interno.

E vi confesso francamente, o signori, senza ostentazione, che per lo innanzi io aveva qualche cognizione sul contenzioso amministrativo e doveva averle necessariamente se non altro per il lungo esercizio forense di oltre quarant'anni.

È vero che queste ed altre poche mie cognizioni sono rimaste come un capitale infruttifero (così pure per altri 140 miei onorevoli colleghi in Chieti), e ciò per effetto della notissima *tabella-Miglietti* del 1862 nell'organamento giudiziario del Napoletano. Ciò nonostante, io sentiva, come deputato, il bisogno di apprendere da questa lunghissima discussione; ma invece di apprendere io sono caduto in una oscurità maggiore di quella in che per lo innanzi mi trovava.

Tuttavia, fra le tante cose ho appreso, o per dir meglio, ho udito una verità che non mi era ignota. L'annunziava il dotto Bon-Compagni; la ripeteva l'egregio ministro dell'interno; la ripetevano altri. Ed è questa: « Il contenzioso amministrativo è il cardine dell'edifizio amministrativo. »

E poichè siamo a discutere il primo articolo, io applicherò a questo la massima stessa, e dico che il primo articolo è il cardine di tutto il progetto della legge.

Egli è perciò che io prego la bontà della Camera di prestare attenzione alle poche e povere parole che potrò dire, per vedere se ne sia possibile l'applicazione pratica, e vedere se nell'applicazione di questo articolo, messo a raffronto con altri che semplicemente indicherò, ma non discuterò, esso possa raggiungere quell'utilissimo svariato scopo cui accennavano l'onorevole ministro e gli oratori della Commissione, vale a dire « la maggior guarentigia della libertà dei cittadini, il maggior decentramento, la maggiore economia delle finanze. »

Io non esaminerò la questione sotto questo punto di vista per l'applicazione dell'articolo 1 e di altri articoli della legge; verrei sopra un campo già mietuto da altri, e specialmente dall'onorevole deputato Rattazzi, il quale, col suo facile eloquio e con la sua stringente logica, vi dimostrava che effettivamente non si sarebbe raggiunto alcuno di questi scopi, anzi si sarebbe andato ad inconvenienti opposti.

Sotto questo rapporto adunque io non verrò a spendere neppure una parola; anche perchè amo dare il minor tedio possibile alla cortese attenzione della Camera.

Io diceva poc'anzi che l'articolo 1 del progetto è il cardine di tutta la legge. Ma a questa verità se ne aggiungeva, per quanto posso ricordarmi, un'altra dell'onorevole Mosca: ed io debbo credere l'abbia tratta da quei sommi che tanto hanno scritto sulla materia del contenzioso amministrativo. Ed è questa la verità rammentata dall'onorevole Mosca: « Il contenzioso am-